

GIURISPRUDENZA

Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso attraverso le banche dati pubblicamente consultabili

Anche il mancato pagamento di tributi locali può essere causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, c. 4, d.lgs. 50/2016?

Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7789

ART. 80, C. 4, D.LGS. 50/2016 – MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE – RIFERITO ANCHE A TRIBUTI LOCALI – ESCLUSIONE – LEGITTIMITÀ



Un'Amministrazione bandiva una gara per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per la durata di 9 anni, escludendo l'unica impresa partecipante in applicazione dell'art. 80, c. 4, del Codice degli appalti, a causa dell'omesso pagamento di imposte e tasse locali, gravi e definitivamente accertate.

L'art. 80, c. 4, d.lgs. 50/2016 stabilisce che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la **legislazione italiana** o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Il legislatore, oggettivizzando il concetto giuridico indeterminato di "gravità", ha stabilito che costituiscono **gravi violazioni** quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, c. 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (pari a **euro cinquemila**), mentre costituiscono violazioni **definitivamente accertate** quelle contenute in **sentenze** o **atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione**.

Ad avviso della ricorrente, tuttavia, *"il primo periodo del quarto comma dell'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 prevederebbe l'esclusione per le violazioni gravi secondo la disciplina tributaria nazionale, che non si occupa di violazioni relative all'omesso pagamento di tributi locali"*.

Anche l'appello della società esclusa è stato rigettato, in quanto tale argomentazione non è stata considerata persuasiva. La *ratio* della norma in esame, ricordano i giudici, *"è quella di escludere dalla gara l'impresa che non offra una **totale affidabilità**, anche di tipo economico, sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto della gara d'appalto"*.

Il collegio pone altresì in rilievo il fatto che la grave violazione in materia tributaria può derivare, senza ombra di dubbio, anche dall'omesso pagamento di tributi **locali**: sotto un profilo sistematico, infatti, sussiste la **medesima ratio** che presiede all'esclusione per mancato pagamento dei tributi nazionali; sotto un profilo letterale, inoltre, *"la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU [...] a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo **previsto dalla legislazione nazionale**, essendo stata introdotta con il d.lgs. 507 del 1993"*.

DURC irregolare e condizioni per la compensazione

Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7877

DURC IRREGOLARE – CORREZIONE POSTUMA – COMPENSAZIONE LEGALE – ESCLUSIONE



Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato affronta la questione della legittimità dell'esclusione di un'offerta a seguito della verifica di un'**irregolarità contributiva**, successivamente sanata, e della possibile **compensazione** del debito contributivo a fronte dell'accertamento di un **controcredito** dell'offerente nei confronti dell'INPS.

Nel merito gli appellanti, facenti parte di un unico RTI, avevano impugnato innanzi al TAR il **provvedimento di esclusione** disposto dalla stazione appaltante nei propri confronti, a seguito della verifica, mediante richiesta del **DURC**, di un'irregolarità contributiva accertata in capo all'impresa ausiliaria della mandante, sebbene tale posizione debitoria fosse stata poco dopo **regolarizzata** dall'operatore e nonostante a sua volta l'impresa ausiliaria vantasse un **controcredito** nei confronti dell'INPS.

Il TAR, richiamandosi al **principio del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione** alla gara, confermava la legittimità dell'esclusione del RTI, escludendo la rilevanza nella fattispecie di una possibile **compensazione amministrativa o legale** tra l'impresa ausiliaria e l'Inps con riferimento al rapporto di debito/credito intercorrente tra i due soggetti per le seguenti ragioni: da una parte accertava l'**effetto solutorio** del versamento tardivo da parte dell'ausiliaria che aveva estinto l'obbligazione in modo soddisfacente per il creditore pubblico, escludendo in tal modo spazi per l'istituto della compensazione; dall'altra il Giudice di prime cure evidenziava come il meccanismo della compensazione amministrativa (previsto dall'art. 3, c. 2, lett. c, del d.m. 30.01.2015) facesse riferimento al **DURC interno**, ossia alla procedura che riguarda i rapporti contributi tra impresa e INPS, i cui esiti non sono estensibili alla diversa fattispecie della **verifica** della **posizione contributiva** che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare d'ufficio nell'ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica.

Il Consiglio di Stato, assumendo dirimente il profilo di censura inerente alla posta debitoria rappresentata dalla somma che gli appellanti assumono compensata o compensabile, evidenzia *in primis* come in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi dell'**art. 38**, c. 1, lett. i, del **d.lgs 163 del 2006**, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare le gravi violazioni delle norme in materia previdenziale e da assistenziale, la nozione di "**violazione grave**" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale ed in particolare dal **DURC**.

Sul punto il Consiglio di Stato aveva chiarito che in presenza di **DURC irregolare** che non corrisponde alla reale situazione contributiva dell'operatore economico e che abbia comportato l'adozione di un **provvedimento espulsivo** da parte della stazione appaltante, è consentita l'**impugnazione** delle determinazioni cui è giunta la stazione appaltante dinanzi al giudice amministrativo, il quale ha la possibilità di compiere un **accertamento** puramente **incidentale**, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., sulla regolarità del rapporto previdenziale.

Il regime delle “violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva” di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006 è **integrato** dal **regolamento** adottato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, che stabilisce che la situazione di regolarità dell’impresa sussiste in caso di “*crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato **verificato il credito**, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata **accettata dai medesimi Enti**”.*

In altre parole, l’accertamento dell’esistenza di un controcredito da portare in compensazione (secondo la tesi degli appellanti tale da dimostrare la regolarità contributiva dell’impresa ausiliaria) va comunque scrutinato sulla base della specifica **disciplina di settore**, che richiede la **verifica del credito** e l’**accettazione** da parte **dell’ente debitore**; presupposti che, rileva il Collegio, non sussistono nel caso di specie.

A conclusioni non dissimili, a parere del Consiglio, si giunge se si invoca il diritto comune: il Collegio evidenzia infatti come “*la **compensazione (legale)**, quale modalità – satisfattiva – di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, opera – con riferimento a crediti omogenei, liquidi ed esigibili: art. 1243, primo comma, cod.civ. – dal momento della loro **coesistenza**, ma solo a seguito di **eccezione** della parte convenuta in giudizio per l’adempimento del debito (art. 1242, primo comma, cod.civ.) [...]. Si ritiene, in particolare, che il «fatto-coesistenza» non abbia di per sé effetti estintivi (tanto che il creditore, in mancanza dell’eccezione, può chiedere ed ottenere l’adempimento), ma l’**effetto modificativo-costitutivo** del sorgere del diritto di opporre la compensazione (al cui esercizio soltanto segue l’effetto estintivo ex tunc)”.*

Per quanto sopra argomentato, il Consiglio di Stato rileva il problematico **coordinamento** tra la richiamata **disciplina del Codice** e la fattispecie di sindacato incidentale del DURC in sede di impugnazione del provvedimento espulsivo e ancor di più con la specificità delle **regole** in materia di procedimenti di **evidenza pubblica**: “*perché la compensazione operi nel senso di «**correggere**» un **DURC irregolare** è dunque necessario che il meccanismo legale disciplinato dal codice civile si coordini con le specifiche regole della disciplina del procedimento di gara”.*

NORMATIVA

Le fonti normative sottolineate sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi

La normativa emergenziale sugli appalti pubblici: ultime novità

Con la **legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13**, pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U. n. 48 del 30 novembre 2020, sono state adottate modificazioni alle leggi provinciali n. 2 e n. 3 del 2020. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1. dicembre 2020.

Al fine di garantire l’adeguamento alle disposizioni legislative da ultimo introdotte, con **decreto del Presidente della Provincia dell’11 dicembre 2020, n. 16-29/Leg.**, sono state inoltre apportate modificazioni al Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

Di seguito le principali novità.

Con la modifica al comma 1-bis dell’articolo 2 si estende il novero dei settori nei quali la Giunta provinciale definisce un **elenco di opere pubbliche per cui le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga** all’ordinamento provinciale e statale sui con-

tratti pubblici, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente statuito dallo stesso articolo 2, dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del d.lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 2 si rende **facoltativo** il ricorso ai criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa specificamente elencati nella disposizione. Tale modifica trova applicazione tanto agli appalti di lavori di importo inferiore, quanto per quelli di importo pari o superiore alla soglia europea.

Viene previsto altresì che l'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando sia accompagnato dalla **pubblicazione nei siti internet istituzionali di un avviso di avvenuta indizione della procedura.**

Il nuovo comma 3 dell'articolo 3 introduce poi la **facoltà di procedere all'aggiudicazione di lavori di importo inferiore alla soglia europea (5.350.000 Euro) potendo scegliere fra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o quello del prezzo più basso.**

L'ampliamento della facoltà di ricorrere al criterio del prezzo più basso è stata accompagnata da una modifica del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. che introduce un **nuovo sistema di valutazione delle offerte anomale e della congruità della manodopera** obbligatorio per le procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 Euro e fino alla soglia di rilevanza europea. Il nuovo sistema si basa sull'analisi dei singoli prezzi offerti: il concorrente è tenuto compilare ogni singolo prezzo unitario evidenziando le tre componenti che concorrono alla sua formazione: 1) incidenza del costo della manodopera, 2) incidenza del costo dei mezzi e 3) incidenza del costo per la fornitura dei materiali.

Si estende anche per l'anno 2021 la possibilità per la Provincia e per gli Enti locali di procedere alla liquidazione dei pagamenti nei contratti di lavori, servizi, e forniture in deroga alle tempistiche di emissione degli stati di avanzamento o alla scadenza delle rate.

È stato infine introdotto il nuovo articolo 60-bis, che disciplina anche a livello provinciale la figura dei **commissari straordinari** per opere che abbiano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico o siano caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale. I commissari straordinari nominati dalla Giunta provinciale operano in deroga alle disposizioni di legge statali e provinciali in materia di contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.l. 32/2019.

DIALOGO TRA CORTI

Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso attraverso le banche dati pubblicamente consultabili

Alla CGE la compatibilità comunitaria dell'avvalimento con il necessario possesso in capo alla mandataria dei requisiti ed esecuzione delle prestazioni in misura maggioritaria

Cons. Giust. Amm., ord. 24 novembre 2020, n. 1106

APPALTI PUBBLICI – RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CGE – AVVALIMENTO – RTI – MANDATARIA – POSSESSO DEI REQUISITI ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

IN MISURA MAGGIORITARIA – SOCCORSO ISTRUTTORIO – ART. 63, DIRETTIVA 2014/24/UE – ARTT. 83 E 89, D.LGS. 50/2016 – COMPATIBILITÀ DIRITTO UE

Con l'**ordinanza** in commento, il **Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana** (in seguito CGA) rimette alla **Corte di giustizia dell'UE** la **questione pregiudiziale** se l'art. 63, par. 1, della direttiva 2014/24/UE, relativo all'istituto dell'**avvalimento**, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE, ostino all'applicazione della **normativa nazionale** italiana in materia di "**criteri di selezione e soccorso istruttorio**" di cui al penultimo periodo del c. 8 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, nel senso che, in caso di ricorso all'istituto **dell'avvalimento** (di cui all'art. 89 dello stesso Codice dei contratti), la **mandataria** di un RTI deve **in ogni caso** possedere i **requisiti** ed **eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**.

Il presente rinvio pregiudiziale si rende oltremodo **necessario** posto che, su tali presupposti, si prospetta l'eventualità che la disciplina di cui al penultimo periodo del c. 8 dell'art. 83 del Codice potrebbe incidere e condizionare il ricorso all'avvalimento, finendo per disattendere quanto indicato dalla direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che all'art. 63, par. 1, non sembra porre limitazioni alla possibilità che l'operatore economico faccia affidamento, senza restrizioni, sulle capacità di altri soggetti ricorrendo all'avvalimento.

Il **punto di vista** del giudice del rinvio è nel senso che gli artt. 89, c. 1, e 83, c. 8, del d.lgs. 50/2016 **non darebbero vita ad alcuna antinomia**, dal momento che possono essere interpretate nel senso che: a) l'operatore economico non incontra alcun limite nel ricorrere all'istituto dall'avvalimento al fine di conquistare capacità non possedute; b) il ricorso all'avvalimento non può spingersi fino al punto da sovvertire la regola secondo cui la mandataria deve "*in ogni caso*" possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il Consiglio di Stato (sez. III, 1 luglio 2020, n. 4206) ha peraltro chiarito che la regola di cui al c. 8 dell'art. 83 d.lgs. 50/2016 ha lo scopo "*di assicurare che l'impresa mandataria, per il ruolo che detiene all'interno del raggruppamento e la posizione di responsabilità che riveste nei confronti della stazione appaltante, assuma una funzione di garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, quale il legislatore ha ritenuto che possa riposare solo sul suo concorso principale alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione ed alla esecuzione della prestazione richiesta dalla stazione appaltante*".

In conclusione, il CGA solleva la questione di pregiudizialità invitando la CGE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, a pronunciarsi sul seguente quesito: "*se l'articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), osti all'applicazione della normativa nazionale italiana in materia di "criteri di selezione e soccorso istruttorio" di cui all'inciso contenuto nel penultimo periodo del c. 8 dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016, nel senso che in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*".

DOTTRINA, PRASSI E NOTIZIE

I contributi sottolineati, liberamente accessibili, sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi

L'angolo della dottrina

Segnaliamo i seguenti contributi in materia di contratti pubblici, con le relative indicazioni per il loro reperimento:

GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su www.edicolaprofessionale.com/gda con le credenziali note)

- B. BOLOGNINO, **Anticorruzione e trasparenza: ridisegnarne l'ambito soggettivo di applicazione?**, 2020, 6, 704;
- D. GALLI, **Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. I contratti pubblici**, 2020, 6, 737;
- M. MACCHIA, **Il procedimento amministrativo a trent'anni dalla legge generale**, 2020, 6, 697.

URBANISTICA E APPALTI

(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su www.edicolaprofessionale.com/urbapp con le credenziali note)

- E. CARLONI, **Inversione procedimentale: meccanismo procedurale alternativo o derogatorio?**, 2020, 6, 783;
- M. CERUTI, **L'istituto euro-unitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione (parte I)**, 2020, 6, 745;
- F. GAFFURI, **La responsabilità della P.A. per revoca di una gara di appalto**, 2020, 6, 829.

A PROPOSITO DI... PROCEDURE TELEMATICHE – Attivazione nuovo elenco operatori economici – lavori pubblici: obbligo di utilizzo

Con deliberazione n. 1475 di data 2 ottobre 2020, la Giunta provinciale ha stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 19 della l.p. 2/2016 e dall'art. 5 della l.p. 2/2020, **l'attivazione dell'elenco telematico degli operatori economici** da selezionare ai fini dell'invito alle **procedure di lavori pubblici**.

Il periodo transitorio di otto settimane, previsto dalla stessa deliberazione per consentire un progressivo popolamento dell'elenco operatori economici, si è concluso in data 20 dicembre 2020: pertanto, **a far data dal 21 dicembre 2020, l'utilizzo di tale elenco** per la selezione degli operatori economici da invitare alle suddette procedure **è divenuto obbligatorio**.

L'istituzione dell'elenco, unico ed obbligatorio per tutte le Amministrazioni della all'interno del territorio della Provincia autonoma di Trento, ha la finalità di **semplificare ed accelerare le procedure di gara ad invito e di affidamento diretto**, eliminando per le amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione nei confronti dell'aggiudicatario. Tali controlli sono infatti

sostituiti con quelli a campione previsti dall'art. 5, c. 2, della l.p. 2/2020, facenti capo alla struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco, ovvero all'APAC.

La selezione degli operatori economici dall'elenco deve avvenire, ad opera dei responsabili del procedimento di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nel **rispetto del principio di rotazione** secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta provinciale n. 320 di data 13 marzo 2020 e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg.

A tal fine, le imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici devono **isciversi al suddetto elenco**, compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa ed una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti d'idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativa (in particolare iscrizione alla C.C.I.A.A. e attestazioni SOA possedute), unitamente ad altre dichiarazioni contenenti elementi utili ai fini della selezione.

Gli operatori economici che si iscrivono all'elenco hanno l'onere di **rinnovare la propria dichiarazione ogni sei mesi**, pena la decadenza dalla permanenza in elenco, con conseguente onere di una nuova iscrizione; inoltre, in caso di variazione dei dati forniti o delle dichiarazioni rese, essi sono tenuti ad aggiornare la propria posizione entro dieci giorni.

Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili alla pagina www.appalti.provincia.tn.it/banner/pagina22-021.html, mentre le FAQ sono rinvenibili al link [Faq - Elenco Operatori Economici - Lavori Pubblici \(provincia.tn.it\)](http://www.appalti.provincia.tn.it/faq-elenco-operatori-economici-lavori-pubblici).

I link di accesso all'elenco sono i seguenti:

- 1) per le amministrazioni aggiudicatrici: <https://elencoimprese.provincia.tn.it>;
- 2) per gli operatori economici: [cliccando qui](#).

In conclusione, si fa presente che per la selezione dei professionisti cui affidare **incarichi tecnici** continua ad essere operativo l'**elenco telematico dei professionisti** nelle forme e modalità stabilite con deliberazioni della Giunta provinciale n. 503 di data 31 marzo 2017 e n. 2075 di data 19 ottobre 2018 (su cui si rimanda a quanto contenuto alla pagina www.appalti.provincia.tn.it/banner/pagina21-021.html).

Dal 1. gennaio torna l'obbligo del contributo in favore dell'ANAC

L'Autorità nazionale anticorruzione comunica che, a partire dal prossimo 1. gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti riprenderanno ad essere tenuti al **versamento dei contributi dovuti all'ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente**, secondo le disposizioni della [delibera di autofinanziamento](#) della medesima Autorità.

Gli importi, le modalità e le tempistiche restano invariati rispetto al periodo immediatamente precedente all'insorgere della situazione sanitaria nel nostro Paese che ha indotto l'Autorità indipendente a sospendere i pagamenti in proprio favore.

Firmato il protocollo di vigilanza tra ANAC e la struttura commissariale per l'emergenza da SARS-CoV-2

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, e il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, hanno sottoscritto un [protocollo di vigilanza collaborativa preventiva](#) finalizzato a verificare la **conformità degli atti di gara alla normativa di settore** e a **prevenire le infiltrazioni criminali**, con l'ulteriore scopo di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure per l'acquisizione e la distribuzione di farmaci, apparecchiature e dispositivi medici e di protezione individuale utili a **fronteggiare l'emergenza sanitaria** in corso.

Il Commissario Arcuri sottoporrà alla vigilanza dell'Autorità tutti gli atti delle procedure di affidamento precedentemente individuate dall'ANAC, tra **quelle di particolare interesse**, su cui espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici (G.U. 1 agosto 2017, n. 178).

Il procedimento di verifica prevede che i documenti di gara siano **trasmessi all'Autorità preventivamente** alla loro formale adozione, da parte del Commissario, affinché ANAC esprima un parere, con eventuali **rilievi** in caso di violazioni di norme o pronunce della medesima Autorità. In tale ultima ipotesi, il Commissario, se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto; se, invece, non ritiene fondato il rilievo, egli presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

L'Autorità, inoltre, anche per gli affidamenti non sottoposti a vigilanza collaborativa, potrà rendere **pareri** su specifiche questioni e per tutti gli affidamenti procederà ad una determinazione preventiva della **congruità dei prezzi** dei prodotti o dei servizi da porre a base di gara.

In ogni caso, le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata **non costituiscono o determinano ingerenza** nella fase decisoria, che resta prerogativa esclusiva del Commissario straordinario quale soggetto attuatore, né d'altra parte ne possono limitare la **responsabilità**. Restano perciò fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente assegnati all'ANAC.

Il protocollo, sottoscritto lo scorso **16 dicembre**, è efficace per un anno.

Rassegna di giurisprudenza, normativa, dottrina e notizie cui hanno collaborato, in questo numero:

Silvia Cuel, Federica Fiore, Federica Migliore,

Laura Piccoli, Chiara Salatino, Leopoldo Zuanelli Brambilla

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) – via Dogana n. 8
38122 Trento (TN) – Tel 0461/496494 – Fax 0461/496422 – apac@provincia.tn.it –

www.appalti.provincia.tn.it

* * * * *

Crediti immagini: <https://pixabay.com/es>



La rassegna si configura esclusivamente come uno strumento di lavoro e non rappresenta in alcun modo gli orientamenti operativi dell'Agazia provinciale per gli Appalti e Contratti e dei Servizi che ne dipendono. Nonostante la cura nel reperire, analizzare e diffondere i dati, in nessun caso l'Agazia potrà essere ritenuta responsabile di danni, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dalla consultazione e dall'utilizzo dei suoi contenuti, nonché dall'affidamento degli utenti sui medesimi. Inoltre, alcune informazioni sono collegate a siti esterni rispetto ai quali APAC non ha alcun controllo e pertanto, analogamente, non può assumersi responsabilità.